COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia di Verbano – Cusio - Ossola

Parere dell'organo di revisione sulla NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.S.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

2025-2027

Atto n. 2024-009 del 19.11.2024

IL REVISORE UNICO

Gianni Giuseppe LONGO

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Vista la "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027", approvata con la delibera di Giunta Comunale n.59 del 15 novembre 2024, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa in data 18 novembre 2024 a questo revisore, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15 novembre 224, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Piedimulera per gli anni 2025-2027;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 luglio 2024, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Piedimulera per gli anni 2025-2027 ed il verbale n.4 del 24 luglio 2024 con il quale i'Organo di revisione unico ha espresso il previsto parere obbligatorio;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come "lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli

enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative";

Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:
 - al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
- c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". d) al punto 8.2) è prevista la Sezione strategica (SeS) che individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente con un arco temporale sia annuale che pluriennale, necessaria a supportare il processo di previsione per la predisposizione della coerente manovra di bilancio;
- e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUPS in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;
 - lo schema di nota di aggiornamento al DUPS si configura come lo schema del DUPS definitivo. Pertanto, è predisposto secondo il nuovo principio 4/1 modificato dal DM

25/07/2023 ai sensi dell'art. 16, comma 9-ter del DL 115/2022 convertito dalla Legge 142/2022

- i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

La spesa di personale nel PIAO

Come precisato dal nuovo principio 4/1 il DUP non deve più contenere il Piano triennale del fabbisogno di personale.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Gli interventi ammessi al finanziamento PNRR sono inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche.

VERIFICHE E RISCONTRI

Considerato che il DUP aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

 a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2025-2027;

- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30 luglio 2024 e, con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

È stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n.58 del 15 novembre 2024.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2025-2027 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

2) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il Programma non è stato adottato autonomamente e si considera adottato in quanto contenuto nel DUP.

3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Con deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 15 novembre 2024 si è constatato che non vi sono immobili da alienare o da valorizzare.

4) Indirizzi sulla programmazione del fabbisogno del personale

L'Organo di revisione preso atto che il piano del fabbisogno del personale costituisce un 'apposita sezione del PIAO e rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il DUP,

5) Programma annuale degli incarichi. programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della I. n. 244/2007, convertito con I. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 non è presente in quanto non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, approvato dalla Giunta

comunale con deliberazione n. 60 del 15 novembre 2025;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 contiene nel suo

complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso

contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2025-2027 in corso di

approvazione;

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo

dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUPS e sul

parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi

degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

• sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di

Programmazione 2025-2027 con le linee programmatiche di mandato, presentate al

Consiglio Comunale e con la programmazione di settore indicata nelle premesse,

nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Rivoli, li 19.11.2024

IL REVISORE

Dott. Gianni Giuseppe LONGO

Kago Graffe

5